

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 37

Riunione del 10 febbraio 2010

24.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- FAVRETTO BRUNO n.q. di Pres. del sodalizio SOCIETA' G.S. CAMPOCROCE ASD
- DURIGON GIORGIO n.q. di Pres. e l.r.p.t. della società G.S. OLYMPO
- SOCIETA' G.S. CAMPOCROCE ASD n.p. Presidente p.t.
- SOCIETA' G.S. OLYMPO n.q. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.  
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore  
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Bruno FAVRETTO:** *nella sua espressa qualità di Presidente del Sodalizio G.S. CAMPOCROCE ASD;*
- **Giorgio DURIGON:** *nella sua espressa qualità di Presidente del Sodalizio G.S. OLYMPO.*

*Per aver, in violazione degli artt. 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT e della normativa disciplinata nella "Guida Pratica" vigente in materia di tesseramento on line, proceduto al trasferimento in prestito in data 14/09/2009 dei tesserati FAVRETTO Simone e TESO Andrea mediante utilizzo del modulo di prestito rilasciato in favore della società OLYMPO in persona del Suo Presidente e legale rappresentante p.t. senza che gli anzidetti atleti avessero sottoscritto il citato modulo";*

*./.*

- **Società G.S. CAMPOCROCE ASD:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*
- **Società G.S. OLYMPO:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 10 Febbraio 2010.

### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 15/10/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società G.S. Olympe e G.S. Campocroce Asd avevano fatto pervenire due richieste a firma congiunta, in data 24/09/2009, a mezzo delle quali richiedevano la cancellazione del prestito relativo agli atleti Andrea Teso e Simone Favaretto, già effettuato dalla società G.S. Campocroce Asd alla società G.S. Olympe, e dove si affermava che i suddetti atleti non avevano mai sottoscritto un modulo di trasferimento dalla società di appartenenza alla Società G.S. Olympe.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 14/09/2009, il prestito on line dei suddetti atleti, revocava l'omologa del prestito degli atleti Teso e Favaretto dalla G.S. Campocroce Asd alla società G.S. Olympe perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

./.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al prestito degli atleti doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione degli atleti medesimi dei relativi moduli, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.

Questa Commissione, pertanto, pur considerando che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme, ritiene la stessa assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalle società incolpate.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo solo nei confronti della società cessionaria e del suo Presidente, disponendo il non luogo a sanzione per la società cedente e del Suo Presidente.

**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giorgio Durigon la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio G.S. Olympo, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti della Società G.S. Campocroce ASD e del suo Presidente Bruno Favretto.

IL PRESIDENTE F.F.

